



**Comune di Rosignano Marittimo  
Provincia di Livorno**

## **RELAZIONE PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEL PIANO OPERATIVO AL P.I.T.**

documento redatto da  
arch. Maria Libera Silvestri

giugno 2018

## Premessa

Il Comune di Rosignano Marittimo è dotato di:

- Piano Strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.01.2004;
- Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 08.05.2007, parzialmente approvato e adottato con delibera di C.C. n. 162 del 17.11.2008 e definitivamente approvato con delibera di C.C. n. 116 del 21.04.2009.

Il R.U. è stato interessato da varianti urbanistiche sia normative che di dettaglio.

Il Piano Strutturale vigente del Comune di Rosignano Marittimo, redatto ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 5/1995, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/01/2004, (pubblicato su BURT n° 14 del 07/04/2004) e da tale data non risultano modifiche o varianti di alcun genere che lo riguardano.

La presente relazione è finalizzata alla procedura di conformazione prevista dall'art. 20, comma 1 della disciplina del PIT e secondo le modalità previste dall'art. 21 della medesima disciplina e contiene i riferimenti per la verifica di conformità del Piano Operativo del Comune di Rosignano Marittimo alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, dando conto del rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso e della coerenza con le direttive della disciplina statutaria.

L'art. 3, comma 4 dell'accordo sottoscritto in data 16.12.2016 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica prevede che vi sia "un apposito elaborato nel quale viene dato conto delle modalità di recepimento della disciplina statutaria del PIT-PPR con puntuale riferimento alle disposizioni aventi caratteri di obiettivo, indirizzo, direttiva e prescrizione".

Il PIT articola la disciplina relativa allo statuto del territorio in:

- a) disciplina relativa alle invarianti strutturali (riconoscimento dei caratteri di ciascuna Invariante, obiettivi di qualità per ogni morfotipo);
- b) disciplina a livello di ambito contenuta nelle "schede degli ambiti di paesaggio" (obiettivi di qualità con valore di indirizzo e direttive);
- c) disciplina dei beni paesaggistici di cui all'allegato 8B e relativi allegati (obiettivi e direttive, specifiche prescrizioni d'uso per immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice e per le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice);
- d) disciplina degli ulteriori contesti;
- e) disciplina del sistema idrografico;
- f) disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Le invarianti strutturali definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che assicurano la permanenza del patrimonio territoriale.

### **Obiettivi generali delle invarianti:**

L'art. 7 della disciplina di piano individua gli obiettivi della invariante I "i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici". Tale invariante è pertinente in primo luogo al supporto geomorfologico del territorio toscano, ovvero alla base fisica del paesaggio, alla sua "ossatura".

L'obiettivo generale concernente l'invariante I è l'equilibrio dei sistemi idro-geomorfologici da perseguirsi mediante:

- a) *la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;*
- b) *il contenimento dell'erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un'agricoltura economicamente ed ambientalmente sostenibile orientata all'utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l'erosione;*
- c) *la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;*
- d) *la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale;*
- e) *il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino;*

trova riscontro nei seguenti contenuti del P.O. e nei seguenti elaborati grafici

- elaborati di progetto PP4.1, PP4.2, PP4.3 dove sono rappresentate cartograficamente le invarianti strutturali come elementi di valore;
- art. 16 delle NTA, comma 3 “... *Per il reticolo idrografico, comprensivo della aree di stretta pertinenza fluviale, gli obiettivi da perseguire sono:*
  - *tutelare il segno geografico dei corsi d'acqua, nel suo assetto geometrico ed ecologico,*
  - *finalizzare le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale ...”*
- art. 16 delle NTA, comma 7 il quale prevede che “Al fine di contribuire ad un miglioramento delle criticità nelle aree ricadenti nell'art. 22” (aree del territorio interessate da franosità e instabilità, nonché da pericolosità idraulica) non è permesso:
  - *alterare il microreticolo idraulico;*
  - *procedere a trasformazioni di versante che ne aumentino le pendenze.*
- Art. 17, comma 2, delle NTA dove nelle aree delle sorgenti e nell'area di rispetto delle acque minerali e termali, individuate negli elaborati di progetto PP4.1, PP4.2, PP4.3,
  - *“non è autorizzato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di uno specifico piano di coltivazione che tenga conto del “Codice di buona pratica agricola” (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Decreto ministeriale 19 aprile 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04-05-1999 - Supplemento Ordinario n. 86) e della*

vulnerabilità delle risorse idriche definita da specifici studi idrogeologici che escludano la possibilità di interferenza tra suolo e falda;

- i nuclei abitativi devono essere dotati di impianti di depurazione da realizzarsi in conformità con le leggi vigenti;
- i pozzi di nuova autorizzazione devono essere realizzati secondo le norme di buona pratica idrogeologica ed idraulica per la difesa della falda interessata (...)
- Art. 18 delle NTA dove nell'area interessata dal cuneo salino, individuata negli elaborati di Progetto PP5.1, PP5.2, PP5.3, non è consentita l'apertura di nuovi pozzi, e l'utilizzo dei concimi chimici è consentito applicando il "Codice di buona pratica agricola";
- Art. 106, comma 4.3 delle NTA il quale prevede che "I nuovi edifici rurali ad uso abitativo (...):
  - devono essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistenti, al fine di evitare l'apertura di nuove strade, ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
  - la realizzazione dei nuovi edifici deve tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi (evitando sbancamenti o alterazioni significative), di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche. Deve essere evitata la realizzazione, per quanto possibile, sui crinali o in ambienti che possono compromettere il paesaggio";

## **Invariante II "i caratteri ecosistemici del paesaggio"**

L'art. 8 della disciplina di piano individua gli obiettivi della invariante II "i caratteri ecosistemici del paesaggio". Tale invariante ha individuato gli ecosistemi naturali, seminaturali o antropici quali principali morfotipi ecosistemici, descrivendone il contributo alla caratterizzazione dei paesaggi toscani, i valori naturalistici, le criticità e gli obiettivi di conservazione.

L'obiettivo generale concernente l'invariante II è l'elevamento della qualità ecosistemica del territorio, ossia l'efficienza della rete ecologica, un'alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l'equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell'ecosistema.

I seguenti obiettivi generali del PIT:

- a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri;*
- b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;*
- c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;

d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale;

trovano riscontro nei seguenti contenuti del P.O.

- Tavole di progetto PP4.1, PP4.2, PP4.3;
- art. 23, comma 6, delle NTA che “allo scopo di salvaguardare la biodiversità del territorio comunale, promuoverne la riqualificazione, migliorare ed arricchire il paesaggio istituisce una rete ecologica locale la quale costituisce una trama reticolare di aree ed elementi di naturalità che si sovrappone alle destinazioni urbanistiche
- art. 24 delle NTA “Aree boscate, aree a vegetazione ripariale, aree golenali” che al comma 6 prescrive che “le aree boscate sono da tutelare in rapporto alle funzioni di difesa idrogeologica e alla conservazione dei valori paesaggistici ed ambientali” individuando a tal fine obiettivi e funzioni/azioni compatibili tra cui:
  - “promozione delle attività selvicolturali e delle attività ricreative/sportive, con esclusione di quelle che arrecano disturbo alla quiete e alla natura dei luoghi ...”;
  - recupero dei percorsi di antico impianto per funzioni di tempo libero (trekking);e consentendo esclusivamente interventi edilizi riferibili alle attività di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- Art. 25 - Emergenze arboree di particolare rilievo ed elementi di invarianza” che “nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico” che in quanto tali “devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata”
- art. 26 delle NTA - aree sensibili per la biodiversità in tali aree non sono ammessi alcuni interventi tra cui:
  - b) allevamenti zootecnici intensivi (allevamenti senza terra);
  - d) l’apertura di nuove cave;
  - e) nuova viabilità, se non ai fini dell’adeguamento di tracciati, opere o manufatti esistenti, o per evidenti motivi di utilità generale;
  - f) frazionamenti particellare ...;
- Art. 27 - spiagge e depositi eolici del sistema dunale – in tale sistema, riconosciuto quale invariante strutturale del territorio in quanto risorsa di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico, non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela del medesimo tra cui “ogni intervento che possa influire sul fenomeno dell’erosione” e “l’estirpazione della vegetazione nella fascia dunale e retrodunale”;
- Art. 28 - bacini irrigui, invasi collinari e zone umide – in tali aree definite, “di rilevante importanza per la vita della fauna selvatica e per la diversificazione degli habitat nel

territorio comunale”, ... gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell’infrastrutturazione ecologica del territorio”;

- Art. 38 “Contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche”

### **Invariante III “il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”**

L’art. 9 della disciplina di piano individua gli obiettivi della invariante III “il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”.

L’obiettivo generale dell’invariante III è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo che vi concorre. Tale obiettivo viene perseguito mediante:

I seguenti obiettivi generali del PIT:

- a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato;*
- b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;*
- c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani;*
- d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali;*
- e) il riequilibrio e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;*
- f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei sistemi territoriali policentrici;*
- g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi;*
- h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali;*

che trovano riscontro nei seguenti contenuti del P.O:

- allegato 3 - Schede patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico, artistico, architettonico. Norme generali e elenco riepilogativo;

- Allegato 3.1 - Schede patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico, artistico, architettonico. Fascicoli 1, 2 e 3;
- Allegato 6 - Elenco dei materiali da impiegare e delle modalità per gli interventi sugli edifici inseriti nei centri storici e nelle schede del patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico, artistico e architettonico;
- Articoli delle NTA: 30 – percorsi pedonali e piste ciclabili, 31 – sentieri della rete escursionistica e le aree attrezzate, 32 – viabilità di interesse rurale, storico e paesaggistico, Art. 33 Beni storici del paesaggio agricolo soggetti a regole paesaggistiche, Art. 34 Parchi e giardini

#### **Invariante IV “i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”**

L’art. 11 della disciplina di piano individua gli obiettivi generali dell’invariante IV “i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”. L’obiettivo generale concernente tale invariante “è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali”.

I seguenti obiettivi generali del PIT:

*a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala urbana, a quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell’edilizia specialistica storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale;*

*b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo;*

*c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria, una rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, modalità d’impianto che assecondino la morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi;*

*d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni paesistici; l’incentivo alla conservazione delle colture d’impronta tradizionale in particolare ove esse costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle;*

e) *la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l'impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra e contenere l'illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno;*

f) *la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico;*

che trovano riscontro nei seguenti contenuti del P.O:

- tavole PP4.1, PP4.2, PP4.3, PP5.1, PP5.2, PP5.3 e PP6.1, PP6.2, PP6.3
- art. 32 viabilità di interesse rurale, storico e paesaggistico, art. 41 energia, 44 paesaggio agrario della bonifica storica, 45 paesaggio agrario della collina interna, 46 - paesaggio agrario dei sedimenti pliocenici, 47 Paesaggio agrario della collina litoranea e alta collina e 88 "area prevalentemente non edificata integrativa del tessuto urbanizzato – apne".

### **Verifica rispetto direttive e prescrizioni della specifica scheda d'ambito n. 8 "Piana Livorno-Pisa-Pontedera"**

L'Ambito di paesaggio al quale appartiene il Comune di Rosignano M.mo è il n. 8 "Piana Livorno-Pisa-Pontedera" che si contraddistingue con "una struttura territoriale ben riconoscibile, disegnata dal sistema insediativo storico e dal sistema idrografico. A segnare la porzione settentrionale, la pianura alluvionale del basso Valdarno, *caratterizzata da agricoltura intensiva ed elevata urbanizzazione, la presenza di aree umide relittuali e un ricco reticolo idrografico principale (Arno e Serchio) e secondario. La pianura si completa verso ovest con l'importante sistema costiero sabbioso del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. La fascia costiera comprende sia le coste sabbiose - tra Livorno e Marina di Torre del Lago e tra Castiglioncello e Cecina, che la costa rocciosa - tra Livorno e Castiglioncello, a cui si aggiungono gli ambienti insulari delle Isole di Capraia e Gorgona. Un sistema costiero di elevata importanza naturalistica e paesaggistica, interessato dalla presenza di numerose Aree protette e Siti Natura 2000. L'assetto insediativo, sviluppato soprattutto nella pianura terminale del Valdarno inferiore e lungo la costa, è caratterizzato dalla dominanza di Pisa e Livorno, con le loro raggiere di assi viari in uscita, di cui il principale - corridoio infrastrutturale storico "Pontedera-Cascina-Pisa" – risulta deformato e saturato nelle sue relazioni con il territorio agricolo e l'Arno. La pianura è circondata da un arco collinare (Cerbaie, Colline Pisane, Monti di Castellina, Monti Livornesi), articolato ed*

*eterogeneo, che comprende due tipologie di paesaggio. Un paesaggio intensamente antropizzato, caratterizzato da piccoli centri storici disposti in posizione di crinale (Palaia, Lari, Crespina) e numerosi nuclei minori e case sparse ad occupare i supporti geomorfologici secondari. Simile il sistema a maglia fitta delle colline Pisane, con i borghi storici di Lorenzana, Fauglia, Crespina e le fasce basse dei Monti di Castellina e di quelli Livornesi. Gran parte delle aree di margine di questi sistemi agricoli intensivi ospitano agroecosistemi tradizionali, con oliveti, colture promiscue, residuali aree di pascolo, sufficientemente ricchi di dotazioni ecologiche. Un secondo costituito dalla Collina dei bacini neo-quaternari ad argille dominanti, povera di ripiani sommitali, con versanti ripidi anche se brevi, con scarse opportunità allo sviluppo di insediamenti storici e di sistemi agricoli complessi. Qui prevalgono seminativi in superfici estese, mentre è assente o assai debole l'infrastrutturazione ecologica e l'insediamento rurale.”*





Il comma 3, dell'art. 4, delle norme di piano prevede che nella formazione degli atti di governo del territorio di cui all'art. 10, della L.R. 65/2014 al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano occorre fare riferimento agli indirizzi per le politiche, applicare le direttive e rispettare le prescrizioni e le prescrizioni d'uso contenute nella disciplina statutaria delle norme stesse.

Il Comune di Rosignano Marittimo fa parte della scheda di ambito di paesaggio n. 8: piana Livorno – Pisa – Pontedera. Il PIT-PPR analizza il territorio sotto ogni aspetto in riferimento alle 4 invarianti strutturali che fanno da filo conduttore a tutta l'architettura del Piano.

Per ognuna delle invarianti la scheda d'ambito fa una descrizione strutturale inquadrando le varie aree all'interno dell'ambito, individua le dinamiche di trasformazione i valori e le criticità. Quindi, attraverso la cartografia rimanda all'abaco delle invarianti che analizza e approfondisce ogni singolo morfotipo in riferimento ad ognuna delle invarianti. La descrizione e l'analisi di ogni morfotipo si conclude con delle indicazioni per le azioni.

La scheda d'ambito nei paragrafi conclusivi riporta delle indicazioni operative. Relativamente alle varie aree dell'ambito la scheda contiene gli indirizzi per le politiche e la disciplina d'uso con gli obiettivi di qualità e le conseguenti direttive correlate.

La scheda d'ambito n. 8 individua, tra gli indirizzi per le politiche per le aree riferibili al sistema di collina:

1. al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti è opportuno:

- per gli affioramenti di ofioliti, da tutelare in quanto elemento identitario del paesaggio, prevedere interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, secondo le indicazioni generali per il sistema della Collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri;
- per gli affioramenti di ofioliti, da tutelare in quanto elemento identitario del paesaggio, prevedere interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, secondo le indicazioni generali per il sistema della Collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri.

2. al fine di favorire il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali è necessario:

- promuovere una gestione forestale sostenibile, il controllo degli incendi estivi e delle fitopatologie;
- promuovere il mantenimento delle direttrici di connettività da riqualificare tra ecosistemi forestali isolati nel paesaggio agricolo della Valle del Torrente Fine e in Valdera (vedi carta della rete ecologica);

Tali indirizzi sono stati recepiti nelle NTA artt. 16, “reticolo idrografico”, 24 “aree boscate, aree a vegetazione ripariale, aree golenali”.

Nelle aree riferibili ai sistemi della Costa, Pianura e fondovalle (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici)

7. al fine di riqualificare le pianure alluvionali, tutelarne i valori naturalistici e aumentarne i livelli di permeabilità ecologica e visuale è necessario indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, ove possibile, la riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo. [...] Tale indirizzo è perseguibile:

- evitando saldature tra le aree urbanizzate e lungo gli assi infrastrutturali, mantenendo i varchi ineditati esistenti e promuovendone la riqualificazione, anche attraverso progetti di ricostituzione degli stessi e il recupero delle relazioni paesaggistiche con i contesti rurali contermini;
- arrestando l’ulteriore dispersione insediativa in territorio rurale, promuovendo la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli [...].

Tali indirizzi sono stati recepiti nelle NTA comma 4.3, art. 106, il quale prevede i nuovi edifici rurali “...devono essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistenti, al fine di evitare l’apertura di nuove strade, ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti” e nella loro realizzazione si deve tener conto “del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi (evitando sbancamenti o alterazioni significative), di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche. Deve essere evitata la realizzazione, per quanto possibile, sui crinali o in ambienti che possono compromettere il paesaggio”

8. al fine di tutelare e riqualificare il paesaggio costiero, con particolare riferimento alla costa di Livorno fino ad Antignano [...] e tra Rosignano Solvay e Mazzanta (con le relative pianure retrodunali), è necessario:

- promuovere lungo la costa azioni volte a prevenire nuovi carichi insediativi tutelando e riqualificando il paesaggio costiero;
- conservare e riqualificare le residuali morfologie ed ecosistemi dunali

Tali indirizzi sono stati recepiti nelle tavole GEO4.1 e GEO4.2 - Componente geologica di quadro conoscitivo del Piano Operativo, allegato 5, Art. 5 “complessi dunali e salvaguardia dell’equilibrio costiero”, art. 27 NTA “spiagge e depositi eolici del sistema dunale”, art. 84, 2.6. “Dtc” tessuto urbano turistico ricettivo con destinazione a campeggio

- migliorare i livelli di sostenibilità ambientale del turismo costiero e delle strutture a esso collegate;
- ostacolare i processi di erosione costiera e la diffusione di specie vegetali aliene, anche indirizzando in tal senso la gestione degli arredi verdi, pubblici e privati, in aree costiere ;

Tali indirizzi sono stati recepiti nel P.O. Al fine di tutelare gli aspetti naturalistici e le caratteristiche peculiari del paesaggio, il territorio costiero è suddiviso in zone ed ambiti specifici, ognuno dei quali è disciplinato da proprie regole.

Nella zona FS, caratterizzata da un’alta valenza paesaggistica e ambientale ma anche da un certo grado di fragilità degli ecosistemi, sono espressamente vietate tutte quelle attività più impattanti come ad esempio gli impianti di acquacoltura. Sono previste specifiche norme relative alla salvaguardia dell’equilibrio costiero e tutti gli interventi sono condizionati alla preventiva dimostrazione che gli stessi non generino fenomeni di erosione costiera. Per gli interventi di messa in sicurezza nei casi di dissesto idrogeologico sono consentite solo opere di ingegneria naturalistica (allegato 5, Capo I – zona FS Capo II – zona FC Art. 5 – Complessi dunali salvaguardia dell’equilibrio costiero - Art. 12 – Superfici concedibili, comma 5 lettera a Art. 16 – Caratteristiche dei manufatti.

- promuovere iniziative volte a salvaguardare il patrimonio insediativo di valore storico-identitario, con particolare riferimento al complesso delle fortificazioni costiere, delle torri di avvistamento e dei castelli e le relative discese a mare, che caratterizzano il litorale roccioso tra Antignano e Castiglioncello; [...]

Tale indirizzo è stato recepito nell’ allegato 3, art. 84, comma 6.1 delle NTA “Aa tessuto urbano di antica formazione”.

10.garantire azioni volte alla conservazione degli ecosistemi forestali delle pinete del Tombolo di Cecina [...], con particolare attenzione al controllo delle fitopatologie, degli incendi e del carico di ungulati, e alla conservazione delle storiche pinete d’impianto;

recepiti in: elaborati di Progetto PP4.1, PP4.2, PP4.3 e art. 26 delle NTA

11.nella programmazione di nuovi interventi è necessario:

evitare l'inserimento di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo, nonché ulteriori effetti di frammentazione del territorio agricolo da essi derivanti. [...]

indirizzare la pianificazione delle grandi piattaforme produttive e logistiche in modo da assicurare la coerenza anche paesaggistica degli insediamenti evitando la dispersione incrementale di ulteriori lotti, favorendo progetti di conversione, riqualificazione e riuso delle strutture industriali dismesse o in via di dismissione. Tale indirizzo è prioritario per [...] l'area industriale Solvay di Rosignano; [...]

Indirizzi recepiti nell'allegato 1 e 1A.

14. garantire azioni volte ad assicurare un'adeguata ricarica delle falde acquifere, prevenendo sia eccessive impermeabilizzazioni di suolo nella Pianura pensile, nel Margine e nelle zone di Margine inferiore, a ovest di Pisa e lungo la costa, sia i rischi di inquinamento legati alle utilizzazioni agricole intensive;

Indirizzi recepiti nell'allegato 1A, artt. 17, 18 comma 3, 19 comma 3, 20.

La scheda d'ambito, al punto 6.1, individua gli Obiettivi di qualità (ai sensi dell'art. 4 delle norme di piano tali obiettivi costituiscono riferimento per l'applicazione delle norme a livello di ambito al fine di garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni) e le direttive.

Obiettivo 1:

Salvaguardare e riqualificare, evitando nuovo consumo di suolo, i valori ecosistemici, idrogeomorfologici, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto sistema delle pianure alluvionali dell'Arno, del Serchio e dei principali affluenti quali torrente Fine Chioma

Direttive correlate:

1.3 – assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

Trova riscontro nel P.O. in specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui all'allegato 1A, allegato 2, allegati 3 e 3.1 alle NTA, allegato 6 alle NTA, art. 84 delle NTA.

1.4 - evitare ulteriori processi di dispersione insediativa nel territorio rurale (...), definire e riqualificare i margini urbani attraverso interventi di riordino dei tessuti costruiti e della viabilità, di

riorganizzazione degli spazi pubblici, di mitigazione degli aspetti di disomogeneità e di integrazione con il tessuto agricolo periurbano sia in termini visuali che fruitivi;

Trova riscontro nel P.O. artt. 98-109 delle NTA

### Obiettivo 2:

Tutelare i caratteri paesaggistici della fascia costiera da Marina di Torre del Lago a Mazzanta, nell'alternanza tra costa sabbiosa e rocciosa e salvaguardare l'identità storica della città di Livorno:

### Direttive correlate:

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

2.1 - evitare ulteriore carico insediativo e i processi di saldatura dei sistemi insediativi in ambito costiero e nella pianura costiera retrodunale, riqualificare gli insediamenti a prevalente specializzazione turistico-balneare presenti lungo il tratto che va da Boccadarno a Livorno e da Castiglioncello a Mazzanta, attraverso interventi di definizione dei margini urbani, di miglioramento degli spazi pubblici e di integrazione con il contesto rurale;

trova riscontro nei seguenti contenuti del P.O:

- art. 23 dell'allegato 5 "Zona FC di Castiglioncello e Caletta - Regole d'uso e di intervento sull'esistente", art. 84, 2.5 "Dtb tessuto urbano per la balneazione";

2.3 – conservare, ove possibile, gli ecosistemi forestali e le storiche pinete d'impianto, con particolare riferimento (...) alle pinete del Tombolo di Cecina;

trova riscontro nei seguenti contenuti del P.O.

- art. 26 delle NTA "aree sensibili per la biodiversità";

2.4 - riqualificare le residuali forme ed ecosistemi dunali nella fascia compresa tra Marina di Pisa e Calambrone e tra Rosignano Solvay e Mazzanta, anche ostacolando i processi di erosione costiera e la diffusione di specie vegetali aliene;

2.6 - salvaguardare il patrimonio insediativo costiero di valore storico-identitario, nonché le relazioni figurative tra insediamenti costieri, emergenze architettoniche, naturalistiche e il mare

Orientamenti:

In particolare la tutela è da rivolgersi: al complesso delle fortificazioni costiere, delle torri di avvistamento e castelli, storicamente legati al mare, e alle relative discese a mare, che caratterizzano il litorale roccioso tra Antignano e Castiglioncello.

Trova riscontro nei seguenti contenuti del P.O:

- Quadro conoscitivo - Tav. GEO 4.1 e 4.2 Studio della morfologia costiera, degli ambiti dunali da Punta del Lillatro al limite sud del territorio comunale”;
- allegato 3 “schede patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico, artistico, architettonico. Norme generali e elenco riepilogativo”;
- allegato 3.1 “schede patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico, artistico, architettonico. Fascicolo 1 , 2 e 3”

### Obiettivo 3

Preservare i caratteri strutturanti il paesaggio della compagine collinare che comprende sistemi rurali densamente insediati, a prevalenza di colture arboree, e morfologie addolcite occupate da seminativi nudi e connotate da un sistema insediativo rado

#### direttiva:

3.4 favorire il mantenimento delle attività agro-pastorali tradizionali dei Monti Livornesi, finalizzate alla conservazione dei paesaggi di alto valore naturalistico (nodi degli agroecosistemi nella carta della rete ecologica).

Trova riscontro nei seguenti contenuti del P.O.

- Art. 26 delle NTA “aree sensibili per la biodiversità”

### Obiettivo 4:

Tutelare gli elementi di eccellenza naturalistica del territorio dell’ambito, caratterizzato da paesaggi eterogenei, ricchi di diversità geostrutturali, geomorfologiche ed ecosistemiche, comprese le isole di Capraia e Gorgona

#### direttiva:

4.2 - migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali, con particolare attenzione ai nodi forestali della rete ecologica costituiti (...) dai versanti settentrionali dei Monti Livornesi ... nonché mantenere le direttrici di connettività tra ecosistemi forestali isolati nel paesaggio agricolo della Valle del Torrente Fine ... (direttrici di connettività da riqualificare);

Trova riscontro nei seguenti contenuti del P.O:

- artt. 23-28, 44-47 delle NTA e tavole PP 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e 5.3.

## Le aree e gli immobili di cui al D. Lgs. 42/2004 e la coerenza con i contenuti del P.O.

Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione, la rappresentazione cartografica, la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per:

- gli "immobili e aree di notevole interesse pubblico" (Vincolo diretto) ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) e dell'art. 136 del Codice;
- le "aree tutelate per legge" (Vincolo indiretto, ex Galasso) ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice;
- ai sensi dell' art.157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

Le tavole BcP " Vincoli in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio", parte integrante del Quadro Conoscitivo - Componente tecnico Amministrativa - del PO, contengono la ricognizione dei vincoli paesaggistici articolati in:


- beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, con proposta di modifica alla perimetrazione di alcuni beni (fascia costiera, aree boscate, fiumi);
- i beni architettonici vincolati con Decreto ministeriale articolati in beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lg 42/04 e gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice vincolati da Decreto Ministeriale.

Per quanto riguarda le aree tutelate per legge di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004, i vincoli presenti nell'ambito territoriale in cui ricadono le schede di progetto inserite nell'Allegato 1 e nel relativo Allegato 1A, vengono di seguito analizzate:

### I beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D. Lgs 42/2004:

Scheda di cui al vincolo art. 136, del D. Lgs. 42/2004, lettera d, "fascia costiera di Castiglioncello nel Comune di Rosignano Marittimo" (codice regionale n. 9049170 e codice ministeriale n. 90193, 90192, 90191- D.M. 30/04/1965 (G.U. n. 260 del 16/10/1965), D.M. 16/11/1955 (G.U. n. 282 del 07/12/1955), D.M. 03/08/1949 (G.U. n. 192 del 23/08/1949)

Il vincolo è stato perimetrato seguendo fedelmente la descrizione riportata nella scheda analitico descrittiva del bene. La perimetrazione del vincolo è riportata nelle Tav. BcP con il seguente simbolo grafico 



strutture del paesaggio e relative componenti	direttive	Contenuti del P.O.
<p style="text-align: center;"><b>1 struttura idrogeomorfologica</b></p>	<p><i>1.b.2.</i> Riconoscere le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano elementi di valore riconosciuto;</p>	<p>PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3</p>
	<p>Definire strategie, misure e regole/discipline volte a salvaguardare dal punto di vista naturalistico, ambientale e paesaggistico il reticolo idrografico, nonché la vegetazione riparia esistente</p>	<p>Artt. 16 e 24 delle NTA</p>
<p style="text-align: center;"><b>2. Struttura eco sistemica/ambientale</b></p>	<p><i>2.b.1.</i> Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali,</li> </ul>	<p>artt. 24, 44-47</p>

	nonché alla difesa da incendi e fitopatologie;	
	Individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal piano;	artt. 24, 44-47 PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3
	Identificare e riconoscere le aree di territorio agricolo e forestale che contribuiscono ad assicurare le continuità biotiche;	PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3, PR TAV TUR
	Individuare le aree verdi presenti all'interno degli insediamenti e ai margini degli stessi; programmare interventi di manutenzione, conservazione ed ampliamento delle stesse;	Artt. 34, 93 PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3
	Individuare, tutelare/riqualificare i corridoi ecologici ancora esistenti e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado di impedire la saldatura dell'urbanizzato (varchi ecologici).	PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3
	Ridurre i livelli di impermeabilità ecologica e dell'effetto barriera degli elementi infrastrutturali lineari mediante realizzazione di interventi di mitigazione;	art 38
	Garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione delle formazioni ripariali e con la tutela degli ecosistemi fluviali;	PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 Art. 22
	Conservare le coste rocciose, salvaguardando le emergenze geomorfologiche (falesie, le panchine emerse) e vegetazionali (macchie, garighe...), gli habitat rupestri costieri di interesse regionale/comunitario e le specie di interesse conservazionistico;	allegato V Art. 24, 25 Rif. Schede ricadenti in territorio rurale
	evitare l'impegno di suolo non edificato al di fuori del territorio urbanizzato, nonché l'impermeabilizzazione e la frammentazione del territorio agricolo	Art 106 PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, PR TAV TUR specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui all'Allegato 1A
<b>3. Struttura antropica</b>	<b>3.b.1</b> Riconoscere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al territorio</li> </ul>	

	<p>contermine;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi;</li> <li>I coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso l'insediamento consolidato, le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti belvedere;</li> </ul>	<p>Allegati alle N.T.A.: 2, 3, 3.1 e 6 specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui all'Allegato 1A</p> <p>Allegato V alle N.T.A. specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui all'Allegato 1A</p>
	<p><u>3.b.2</u> Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>Garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;</li> <li>Assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensioni, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio;</li> <li>Garantire qualità insediativa, anche attraverso un'articolazione equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione collettiva;</li> <li>Orientare gli interventi di trasformazione verso la qualificazione dell'immagine dell'insediamento costiero e degli elementi strutturanti il paesaggio, assicurando altresì la qualità architettonica;</li> </ul>	<p>specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui agli allegati 1 e 1A, 2, 3, 3.1 e 6</p> <p>specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui agli allegati 1 e 1A</p> <p>Allegato V e specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui agli allegati 1 e 1A</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impedire saldature lineari, ivi compresi imuri di recinzione o altre barriere visive, di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possono</li> </ul>	<p>art 102</p>

	competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o compromettere i varchi visuali;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo storicizzato conservandone i caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle rurali situate a margine dell'edificato storico in stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso;</li> </ul>	art. 88
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento al territorio rurale, garantendo l'intervisibilità e il passaggio della piccola fauna al fine di mantenere l'ecosistema evitando altresì l'impiego di fondazioni continue;</li> </ul>	PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3, PR TAV TUR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migliorare la transizione tra paesaggio urbano e territorio aperto.</li> </ul>	PR TAV PP 4.1, 4.2, 4.3, PR TAV TUR
3.b.3 Riconoscere:	<ul style="list-style-type: none"> <li>I manufatti e le opere che costituiscono il sistema delle fortificazioni costiere e i tracciati di collegamento;</li> <li>L'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area fortemente interrelata al sistema sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale.</li> </ul>	Allegati 3 e 3.1 alle N.T.A., Allegato 6 alle N.T.A. e Artt. 31-32
3.b.4 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutelare i caratteri architettonici, storici e identitari del sistema delle fortificazioni costiere, orientando gli interventi di restauro e manutenzione verso la conservazione di tali caratteri e incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado;</li> <li>Mantenere la riconoscibilità dei tracciati storici;</li> <li>Tutelare l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, l'intervisibilità tra gli elementi, nonché i percorsi di accesso, al fine di</li> </ul>	Allegato 2, 3, 3.1 e 6 alle N.T.A., art. 84

	salvaguardarne la percezione visiva e la valenza identitaria.	
<i>3.b.5</i> Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado;</li> </ul>	art. 84 delle NTA, allegati 2, 3, 3.1 e 6 alle NTA e specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui all'allegato 1 e 1A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza;</li> </ul>	artt. 61-64, allegati 3, 3.1 e 6 alle NTA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo.</li> </ul>	artt. 32-34, 37 e 75
	<p><i>3.b.6</i> Riconoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato, ...), le opere d'arte (quali muri di contenimento, ponticelli, ...) e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio.</li> </ul>	artt. 31 e 32
<i>3.b.7</i> Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante;</li> </ul>	artt. 31 e 32
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le emergenze</li> </ul>	PP4.1, PP4.2, PP4.3, art. 32

	architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville, corti, monasteri, borghi,...) e i luoghi aperti;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e campestri, i sentieri.</li> </ul>	artt. 31 e 32
<b>4. Elementi della percezione</b>	<p><u>4.b.1 Individuare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo; nonché i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo e il mare.</li> </ul>	PP4.1, PP4.2, PP4.3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il sistema viario, e lungo la fascia costiera.</li> </ul>	PP4.1, PP4.2, PP4.3
	<p><u>4.b.2 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali) e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico;</li> </ul>	allegato V e tavole TUR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle strutture commerciali ristorative di complemento agli impianti;</li> </ul>	tavole TUR artt. 82 e 93
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali;</li> </ul>	artt. 43-47
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali panoramiche;</li> </ul>	art 41
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati;</li> </ul>	artt. 91-97

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente integrate;</li> </ul>	art 48
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo.</li> </ul>	Art 48
<p><i>Le Prescrizioni della Scheda di vincolo del Piano Paesaggistico strettamente relazionate alle direttive precedentemente esaminate</i></p>	<p><b>1. Struttura idrogeomorfologica</b>  <b>1.c.1</b>  Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetica percettiva dell'inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.</p>	Art. 16
	<p><b>2. Struttura eco sistemica/ambientale</b>  <b>2.c.1</b>  Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastruttura ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).</p>	Artt. 24-26, 28 e 34
	<p><b>2.c.2</b> Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali</p>	Artt. 24-28

	<p>interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.</p>	
	<p><b>3. Struttura antropica</b>  3.c.1 Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;</li> </ul>	<p>artt. 31 e 32</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siano mantenuti i con i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);</li> </ul>	<p>allegato V e specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1A</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio;</li> </ul>	<p>art. 94</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;</li> <li>• Sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva.</li> </ul>	<p>allegato V e specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1A</p>
	<p>3.c.2 Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.</p>	<p>Art. 103</p>
	<p>3.c.3 Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato</p>	<p>Non previste nel P.O.</p>
	<p>3.c.4 Sui manufatti e opere che</p>	<p>Allegati 3 e 3.1 alle</p>

	<p>costituiscono il sistema delle fortificazioni costiere, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e restauro e risanamento conservativo che mantengano l'impianto tipologico/architettonico e utilizzino soluzioni formali, tecniche e materiali, finiture esterne e cromie coerenti con quelle originarie.</p>	<p>N.T.A., Allegato 6 alle N.T.A.</p>
	<p><b>3.c.5</b> Sono da escludere gli interventi suscettibili di alterare o compromettere l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale e le reciproche relazioni, evitando modifiche degli andamenti altimetrici, delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.</p>	<p>Artt. 31-33, 111</p>
	<p><b>3.c.6</b> Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, sono prescritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale;</li> <li>• In presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);</li> <li>• In presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la</li> </ul>	<p>Allegati 3 e 3.1 alle N.T.A., Allegato 6 alle N.T.A.</p> <p>Artt. 25, 31-33, 111</p>

	<p>frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico</p>	
	<p>3.c.7 Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici;</li> <li>• Il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto;</li> <li>• Siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;</li> </ul>	<p>art. 31 e 32</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento alle alberature a corredo di valore paesaggistico;</li> </ul>	<p>artt. 24, 25</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto;</li> <li>• La realizzazione di aree di sosta e di belvedere non</li> </ul>	<p>art. 31 e 32</p>

	<p>comprometta i caratteri naturali e di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali e di ruralità dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.</li> </ul>	
	<p><b>4. Elementi della percezione</b>  <b>4.c.1</b> Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.</p>	<p>specifiche misure nelle singole schede di intervento di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1A, allegato V</p>
	<p><b>4.c.2</b> L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso.</p>	<p>Artt. 26, 30, 31, 48 allegato 1, 1A e V</p>
	<p><b>4.c.3</b> Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.</p>	<p>Art. 48</p>

## I beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D. Lgs 42/2004

La ricognizione effettuata dal PO confronta i beni paesaggistici rappresentati dall'integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico ( PIT-PPR) con lo stato di fatto dei luoghi, avvalendosi di sopralluoghi e foto aeree, piani regolatori, PPA vigenti e individuazione perimetro centri abitati alla data del 6 settembre 1985.

L'individuazione dei beni paesaggistici si basa sui criteri dettati dal PIT/PPR nell'Elaborato 7B. Il PO fa propri i perimetri e gli areali delle "aree tutelate per legge (Vincolo indiretto, ex Galasso) ai sensi dell'art. 134, comma 1 lett. b) e dell'art. 142, comma 1 del Codice che il PIT/PPR ha individuato.

Il PO per le aree di cui alle lettere a (Territori costieri), c (fiumi, torrenti e corsi d'acqua) e g (territorio coperto da foresta e bosco) propone delle modifiche.

### Territori costieri

Aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ai sensi della lett. "a" art. 142 del D. Lgs. 42/2004 che al c. 1 così recita: "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare". Vincolo già istituito ai sensi della L.431/1985 (legge Galasso) lett. a. Al c. 2 l'articolo recita: non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:



- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrali ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

E' stata assunta come linea di battigia quella indicata dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:2000 - edizione 2013- e la fascia profonda 300 mt. da tale linea è stata misurata in proiezione orizzontale mediante un'operazione di "buffering" in ambiente GIS.


L'individuazione di questa categoria è soggetta, comunque, a variazioni dipendenti dall'andamento della linea di costa.

Ai fini dell'individuazione di tale fascia si è tenuto conto delle aree che alla data del 6 settembre 1985 ( entrata in vigore ex Legge Galasso) ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell' art. 18 della legge 22/10/1971 n. 865.

Con la deliberazione di Consiglio com.le n. 22 del 30/01/1984, con cui fu approvato il 2° Piano Pluriennale di Attuazione ( PPA), fu aggiornato il perimetro dei centri abitati ai sensi dell' art. 18 della legge n. 865/71.



estratto *Legenda tavole 2° PPA*




Alla data di entrata in vigore della ex legge Galasso Il Comune di Rosignano M.mo era dotato di:


- PRG adottato il 26/09/1964 con delibera C.C. n. 134 e approvato con Decreto Ministeriale n. 885/36 del 16/03/12972;
- Variante sostanziale adottata il 03/08/1977 con delibera C.C. n. 254 , approvata con atto GRT n. 3414 del 17/04/1980;
- PPA: adottato con delibere C.C. n. 187 del 03/05/1979 e n. 188 del 07/05/1979;
- PPA: adottato con delibere C.C. n. 22 del 30/01/1984 e n. 296 del 17/04/1984;
- Aggiornamento perimetro centri edificati ai sensi dell' art. 18 L. 865/71: Delibera C.C. n. 22 del 30/01/1984.

Il PRG adottato antecedentemente all' entrata in vigore del D.M. 1444/68 e approvato successivamente al Decreto, non aveva recepito né equiparato le zone del Piano a quelle indicate nel Decreto medesimo. Neppure la Variante sostanziale, formatasi successivamente, aveva recepito le indicazioni del D.M. per le zone omogenee. Dall' analisi della legenda del PRG, che si riporta, e da una lettura delle NTA non è possibile equiparare “oggi” le zone a quelle indicate nel Decreto, pertanto si è ritenuto di procedere, anche se in presenza di uno strumento urbanistico vigente, alla perimetrazione della fascia costiera escludendo dalla stessa i centri edificati come perimetrali nella cartografia allegata alla Delibera CC n. 22/1984.


Si riportano di seguito gli estratti della cartografia allegata alla delibera CC n. 22/1984 a dimostrazione del perimetro individuato con il simbolo grafico  riportato nelle tav. BcP del PO.




Del. CC n. 22/84 Estratto Tav. G  
Il segno grafico ●●●●● identifica il perimetro del centro edificato




Piano Operativo- Q.C. Componente tecnico-amministrativa Estratto Tav. BCP 1.2




Del. CC n. 22/84: Estratto Tav. I




Piano Operativo- Q.C. Componente tecnico-amministrativa  
Estratto Tav. BCP 1.2




Del. CC n. 22/84 Estratto Tav. M



Piano Operativo- Q.C. Componente tecnico-amministrativa  
Estratto Tav. BCP 1.3




Del. CC n. 22/84: Estratto Tav. N



Piano Operativo- Q.C. Componente tecnico-amministrativa  
Estratto Tav. BCP 1.3

L'articolo 6, comma 1, dell'allegato 8B del PIT "disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)" prevede che in tali aree "si perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni d'uso di cui alle "schede dei sistemi costieri" allegato C".

La fascia costiera del territorio del Comune di Rosignano Marittimo rientra nella scheda 3. litorale roccioso livornese e nella scheda 4. litorale sabbioso del Cecina.



Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, art. 136

 Fascia Litoranea sita nel Comune di Rosignano M.mo  
Codice regionale 9049170  
Codici ministeriali 90193, 90192, 90191

Aree tutelate per legge D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 142

 Territorio costiero ( art. 142, c. 1, lettera a)

Estratto tavola Qc BcP 1.2 centro "vincoli in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio"



Estratto tavola Qc BcP 1.3 sud "vincoli in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio

-  Parco e riserva nazionale o regionale (art. 142, c. 1, lettera f)
-  Tombolo di Cecina - EUAP144
-  Territorio coperto da foresta e bosco (art. 142, c. 1, lettera g)

Di seguito si descrivono le direttive delle schede dei sistemi costieri sopra citati

**Scheda 3 litorale roccioso livornese:**

obiettivi	Direttive	Prescrizioni	Note	Contenuti P.O.
a- Tutelare permanenza e riconoscibilità del paesaggio	a – individuare le emergenze, gli ecosistemi evidenziandone le caratteristiche di valore paesaggistico e naturalistico	a– non sono ammessi interventi che possano interferire con il sistema delle coste rocciose [...]	Al fine di tutelare gli aspetti naturalistici e le caratteristiche peculiari del paesaggio, il territorio costiero è suddiviso in zone ed ambiti specifici, ognuno dei quali è disciplinato da proprie regole. Nella zona FS, caratterizzata da un'alta valenza paesaggistica e ambientale ma anche da un certo grado di fragilità degli ecosistemi, sono espressamente vietate tutte quelle attività più impattanti come ad esempio gli impianti di acquacoltura. Sono previste specifiche norme relative alla salvaguardia dell'equilibrio costiero e tutti gli interventi sono condizionati alla preventiva dimostrazione che gli stessi non generino fenomeni di erosione costiera. Per gli interventi di messa in sicurezza nei casi di dissesto idrogeologico sono consentite solo opere di ingegneria naturalistica.	Artt. 119 delle NTA che prescrive il rispetto delle prescrizioni contenute in tale scheda. Il P.O. non prevede nuovi carichi insediativi in tali aree.  Capo I – zona FS Capo II – zona FC Art. 5 – Complessi dunali e salvaguardia dell'equilibrio costiero Art. 12 – Superfici concedibili, comma 5 lettera a Art. 16 – Caratteristiche dei manufatti
	c – riconoscere le aree a terra e a mare nelle quali escludere impianti ed interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale	b – non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat [...]		
	d- riconoscere e tutelare i caratteri identitari dello skyline costiero	c – non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico [...]		
b- Tutelare il patrimonio territoriale della costa (aspetti paesaggistici e ambientali) nonché del sistema delle fortificazioni costiere	e – garantire la conservazione delle coste rocciose	o – gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica		
	f – conservare le formazioni forestali costiere autoctone			
	G –conservare la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti evitando nuovi carichi insediativi al di fuori del territorio urbanizzato			

	b – individuare le zone di criticità paesaggistica ove prevedere interventi di riqualificazione		Al fine di tutelare le visuali panoramiche, sono definite le barriere visive e la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva dimostrazione che gli stessi non creino nuove barriere visive. Nell’ambito FRS1, in cui il fronte mare è Particolarmente compromesso, al fine di incentivare la riqualificazione paesaggistica, è concesso un ampliamento volumetrico a condizione che siano ridotte le barriere visive presenti.	Art. 15 – Visuali verso il mare Art. 26 – Ambito FRS1 – Regole d’uso e d’intervento sull’esistente
c- Salvaguardare le visuali panoramiche	g – conservare la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti [...]	d – non sono ammessi gli interventi che [...] concorrano alla formazione di fronti urbani continui o occludano i varchi e le visuali verso il mare [...]		
		p – l’installazione di pannelli solari [...] non deve interferire con le visuali da e verso il mare		
d- Evitare processi di frammentazione e artificializzazione territori costieri e garantire che le trasformazioni non compromettano il paesaggio	h – incentivare la riqualificazione paesaggistica	d – non sono ammessi gli interventi che modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico [...]	Le norme incentivano la riqualificazione del patrimonio esistente e non prevedono il rilascio di nuove concessioni ad uso turistico negli ambiti FS e FC, impedendo il “consumo” di aree libere. Anche gli interventi solitamente sempre ammessi (come ad esempio la realizzazione di strutture stagionali) sono limitati in tali ambiti. Al fine di tutelare l’ecosistema, l’ambiente naturale ed il paesaggio e garantire il ripristino dello stato dei luoghi, sono dettate specifiche norme sulle caratteristiche dei	Capo I – zona FS Capo II – zona FC Art. 13 – Interventi ammessi Art. 15 – Visuali verso il mare Art. 16 – Caratteristiche dei manufatti
	i – individuare il livello di vulnerabilità delle componenti paesaggistica rispetto alle quali definire le possibili soglie di sostenibilità della pressione antropica	e – non è ammesso l’impiego di suolo non edificato a fini insediativi [...] Gli interventi del patrimonio edilizio esistente possono comportare l’impiego di suolo non edificato a condizione che [...]		
	l – limitare sugli arenili la realizzazione di strutture e manufatti legati al turismo balneare [...]	f – non è ammesso l’insediamento di nuove attività produttive industriali [...]		
	m – la realizzazione sull’arenile di nuove strutture, a carattere temporaneo e	i – sull’arenile non è ammessa la realizzazione di nuove		

	rimuovibili, non deve compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e non deve comportare l'impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi.	strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. [...] utilizzare tecniche e materiali eco compatibili, strutture di tipo leggero [...]	manufatti che riprendono quanto stabilito dalla lettera i delle prescrizioni. La riqualificazione dell'esistente è incentivata non solo perché gli interventi da R1 a R5 sono sempre ammessi ma anche perché, come nella zona FC, sono concessi "premi" in ampliamento della concessione qualora si sostituisca il patrimonio edilizio esistente, spesso di bassa qualità e con un ampio uso del cemento armato, con nuove strutture di facile rimozione ecocompatibili	
	n – gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti [...] non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistiche ricreative e balneari esistenti.			
e- Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri	o – garantire il mantenimento e favorire la riqualificazione delle discese a mare esistenti e l'eventuale apertura di nuovi accessi, al fine di garantire la fruibilità pubblica del litorale, in modo compatibile con la conservazione dell'integrità paesaggistica e naturalistica della fascia costiera.	d – non sono ammessi gli interventi che [...] impediscano l'accessibilità dell'arenile [...]	Al fine di salvaguardare la pubblica fruibilità degli arenili sono, prima di tutto, individuate le aree destinate alla libera fruizione che non possono essere oggetto di nuove concessioni demaniali, comunicate alla cittadinanza attraverso specifiche tavole grafiche che illustrano anche i percorsi per il raggiungimento delle spiagge. Parimenti è identificato e disciplinato il territorio demaniale marittimo di libero transito e le modalità di accesso	Art. 3 – Aree libere Art. 4 – Territorio demaniale di libero transito Art. 6 – Veicoli Art. 8 – Utilizzo temporaneo di aree demaniali Art. 9 – Rilascio di concessioni d.m. ad uso turistico ricreativo (c. 2 e 4) Art. 12 – Superfici concedibili (c. 8, 9) Art. 14 – Accessibilità degli arenili e superamento delle barriere

			<p>agli arenili con i veicoli. Sono poi favoriti ed incentivati tutti gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche ed agevolare il raggiungimento della battigia e l'ingresso in acqua dei disabili. La previsione della possibilità di occupare solo temporaneamente le aree demaniali per eventi sportivi culturali etc., favorisce l'offerta turistica senza impegnare stabilmente le risorse ambientali. Molti degli interventi sull'esistente, come ad esempio la ripermetrazione delle aree in concessione, sono consentiti solo qualora si abbia un miglioramento della fruibilità delle aree libere.</p>	<p>architettoniche Art. 15 – Visuali verso il mare</p>
		<p>g – la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio è ammessa a condizione che [...]</p>	<p>Non è prevista alcuna nuova area a parcheggio in ambito demaniale.</p>	
		<p>h – non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici</p>	<p>Non vi è alcuna nuova previsione di nuovi campeggi o villaggi turistici</p>	
		<p>i – è ammessa la riqualificazione e l'adeguamento dei porti e approdi esistenti.</p>		<p>Capo III – Zona FPT</p>
		<p>q – gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna dovranno essere</p>	<p>non ha rilevanza urbanistica</p>	

		attuati con dispositivi atti a limitare l'inquinamento luminoso [...]		
--	--	---	--	--

#### Scheda 4. litorale sabbioso del cecina

<u>Obiettivi</u>	<u>Direttive</u>	<u>Prescrizioni</u>	<u>Note</u>	<u>Contenuti P.O.</u>
a- Tutelare permanenza e riconoscibilità paesaggio costiero del litorale sabbioso (sistemi dunali, pinete etc.)	a – individuare gli ecosistemi della costa sabbiosa evidenziandone le caratteristiche di valore paesaggistico e naturalistico	a – non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale (nuovi manufatti sulle dune, nuovi percorsi, etc) [...]	Al fine di tutelare gli aspetti naturalistici e le caratteristiche peculiari del paesaggio, il territorio costiero è suddiviso in zone ed ambiti specifici, ognuno dei quali è disciplinato da proprie regole. Non sono previsti nuovi interventi nelle aree boscate o nelle pinete retrostanti gli ambiti demaniali.	Capo V – zona PP Capo VII – zona FVM Art. 5 – Complessi dunali e salvaguardia dell'equilibrio costiero
	d- riconoscere e tutelare i caratteri identitari dello skyline costiero			
	e – garantire la conservazione dei sistemi dunali [...]	b – norme relative alla pulizia degli arenili		
		c – norme relative agli interventi di ripascimento		
		d – gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e ambientale dei sistemi dunali degradati devono utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica		
		e – non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat [...]		
	f – conservare le pinete costiere	f – non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi		
	g – conservare i significativi nuclei boscati			

		forestali di valore naturalistico paesaggistico [...]		
b- Tutelare il patrimonio territoriale della costa (aspetti paesaggistici e ambientali) e qualificare le relazioni terra mare	h – conservare la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti evitando nuovi carichi insediativi fuori dal territorio urbanizzato e la proliferazione degli insediamenti diffusi a carattere residenziale	g – non sono ammessi gli interventi che modifichino i caratteri tipologici delle emergenze storiche, occludano i varchi verso il mare, impediscano l'accessibilità all'arenile;	Al fine di tutelare le visuali panoramiche, sono definite le barriere visive e la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva dimostrazione che gli stessi non creino nuove barriere visive. Il “consumo” di aree libere è limitato solo alla zona FPP3 dove la carenza di strutture a supporto della balneazione costituisce, paradossalmente, un ostacolo alla fruibilità dell'ambiente costiero. Tuttavia i nuovi interventi prevedono solo la possibilità di installare strutture temporanee e questo, unitamente alla norma relativa alle caratteristiche dei manufatti, assicura soluzioni compatibili con il contesto ed un uso più sostenibile delle risorse naturali. Nell'ambito FPP3 è prevista la trasformazione di una concessione esistente in una struttura balneare accessibile e dedicata ai bisogni dei disabili.	Art. 15 – Visuali verso il mare  Art. 34 – Ambito FPP3 – Regole d'uso e di intervento sull'esistente Art. 35 – Ambito FPP3 – Regole per gli interventi di trasformazione
		p – non è ammessa la realizzazione di nuove opere a terra o a mare in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.	Sono previste specifiche norme relative alla salvaguardia dell'equilibrio costiero e tutti gli interventi sono condizionati alla preventiva dimostrazione che gli stessi non generino fenomeni di erosione costiera.	
c- Evitare processi di	c – riconoscere le aree a	h – non è ammesso	In ambito demaniale non è prevista	Art. 16 –

<p>frammentazione e artificializzazione territori costieri e garantire che le trasformazioni non compromettano il paesaggio</p>	<p>terra e a mare nelle quali escludere impianti ed interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale</p>	<p>l'impiego di suolo non edificato a fini insediativi [...] Gli interventi del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impiego di suolo non edificato a condizione che [...]</p>	<p>la realizzazione di nuovi nuclei insediativi residenziali, nuovi parcheggi, nuovi campeggi e villaggi turistici o aree estrattive. Al fine di tutelare l'ecosistema, l'ambiente naturale ed il paesaggio e garantire il ripristino dello stato dei luoghi, sono dettate specifiche norme sulle caratteristiche dei manufatti che riprendono quanto stabilito dalla lettera n delle prescrizioni. Nella zona FPP ricadono gli impianti industriali della soc. Solvay Chimica Italia spa (canali di presa acqua marina, tubazioni di scarico, porto industriale). Le nuove norme non prevedono il rilascio di nuove concessioni o l'ampliamento di quelle esistenti e consentono solo quegli interventi finalizzati alla riduzione degli scarichi a mare. Analogamente per gli impianti del consorzio di bonifica, sono consentite sole quelle opere che ne migliorino l'efficienza.</p>	<p>Caratteristiche dei manufatti Art. 33 - Ambito FPP2 – Regole d'uso e di intervento sull'esistente Art. 38 - Zona FPI del Porto Industriale – identificazione e regole Art. 48 - Ambito FVMB - Regole d'uso e di intervento sull'esistente</p>
	<p>I – individuare il livello di vulnerabilità delle componenti paesaggistica rispetto alle quali definire le possibili soglie di sostenibilità della pressione antropica</p>	<p>i – non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive industriali [...]</p>		

	m – limitare sugli arenili la realizzazione di strutture e manufatti legati al turismo balneare [...]	l – norme relative alla realizzazione di nuovi parcheggi		
	n – la realizzazione sull'arenile di nuove strutture, a carattere temporaneo e rimuovibili, non deve compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e non deve comportare l'impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi.	m – non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici		
	o – gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti [...] non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistiche ricreative e balneari esistenti.	n – sull'arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. [...] utilizzare tecniche e materiali eco compatibili, strutture di tipo leggero [...]		
		q – non è ammessa la realizzazione di nuove aree estrattive		
		r – gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico devono usare tecniche di ingegneria naturalistica		
		s – norme relative ai pannelli solari	non ha riflessi urbanistici	
		t – norme relative agli impianti di illuminazione	non ha riflessi urbanistici	


<p>d- Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri (varchi d'accesso e visuali)</p>	<p>p – favorire la manutenzione e la riqualificazione degli accessi al mare esistenti</p>		<p>Al fine di salvaguardare la pubblica fruibilità degli arenili sono, prima di tutto, individuate le aree destinate alla libera fruizione che non possono essere oggetto di nuove concessioni demaniali, comunicate alla cittadinanza attraverso specifiche tavole grafiche che illustrano anche i percorsi per il raggiungimento delle spiagge. Parimenti è identificato e disciplinato il territorio demaniale marittimo di libero transito e le modalità di accesso agli arenili con i veicoli. Sono poi favoriti ed incentivati tutti gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche ed agevolare il raggiungimento della battigia e l'ingresso in acqua dei disabili. La previsione della possibilità di occupare solo temporaneamente le aree demaniali per eventi sportivi culturali etc., favorisce l'offerta turistica senza impegnare stabilmente le risorse ambientali. Molti degli interventi sull'esistente, come ad esempio la ripermetrazione delle aree in concessione, sono consentiti solo qualora si abbia un miglioramento della fruibilità delle aree libere. Per quanto riguarda gli accessi al mare esistenti, nel quadro conoscitivo è stato fatto un censimento puntuale dei varchi, classificandoli in base al grado di fruibilità</p>	<p>Art. 3 – Aree libere  Art. 4 – Territorio demaniale di libero transito  Art. 6 – Veicoli  Art. 8 – Utilizzo temporaneo di aree demaniali  Art. 9 – Rilascio di concessioni d.m. ad uso turistico ricreativo (c. 2 e 4)  Art. 12 – Superfici concedibili (c. 8, 9)  Art. 14 – Accessibilità degli arenili e superamento delle barriere architettoniche  Art. 15 – Visuali verso il mare  quadro conoscitivo  schede accessi</p>
<p>f- favorire la ricostruzione della</p>	<p>b – individuare le zone di criticità paesaggistica ove</p>	<p>o – non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e</p>	<p>Alcune aree demaniali sono ad oggi degradate poiché vi sono</p>	<p>Art. 40 - Ambito FVM1 – Regole</p>

conformazione naturale dei territori costieri interessati da processi di artificializzazione	prevedere interventi di riqualificazione	approdi nei tratti di costa sabbiosa. È ammessa la riqualificazione dell'esistente	presenti manufatti fatiscenti. Al fine di incentivare la riqualificazione paesaggistica e migliorare l'offerta turistica, andando oltre la durata della stagione balneare, è previsto il rilascio di nuove concessioni che, partendo dal recupero dell'esistente, offrano nuovi servizi dedicati al turismo sportivo.	d'uso e d'intervento sull'esistente Art. 41 - Ambito FVM1 - Regole per i nuovi interventi Art. 44 - Ambito FVM4 – Regole per gli interventi di trasformazione
	i – incentivare gli interventi alla riqualificazione paesaggistica (delocalizzazione manufatti, recupero e riqualificazione ambientale per la riqualificazione del fronte mare)			

## Laghi

Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art.142 c.1, lett. b, Codice).

Nel PIT, i laghetti vincolati presenti all'interno del Comune di Rosignano Marittimo è uno inserito nell'area Solvay e l'altro localizzato vicino al centro abitato di Polveroni. con perimetro superiore a 500 m così come descritto nell'allegato 7B del PIT nella definizione di lago vincolato. Nelle Tav. BcP i laghi sono individuati con il simbolo grafico  mentre la fascia della profondità di 300 mt è individuata con il simbolo   
A seguito dell'accoglimento di un'osservazione il laghetto presente nell'area Solvay è stato tolto.



 Laghi (art.142 c.1, lett. b.)

 Territori contermini ai laghi (art.142 c.1, lett. b.)

Estratto tav. Qc BcP 1.3 sud “vincoli in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio

La norma del PIT relativa ai “territori contermini ai laghi” di cui all’art. 7 dell’allegato 8B trova riscontro nei seguenti contenuti del PO:

- art. 48 “aspetti generali”

## Fiumi, torrenti e corsi d'acqua

Sono sottoposti a Vincolo Paesaggistico “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.

L'elaborato 7B del PIT “ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice” al punto 4 definisce i criteri per l'individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art. 142, c. 1, lett. c, del D. Lgs. 42/2004.

I criteri per la determinazione delle aree a vincolo sono contenuti

- nell'allegato L: elenco di tutti i fiumi e torrenti denominati tali dalla toponomastica di CTR 1:10.000;
- nell'allegato E: elenco dei corsi d'acqua, diversi da fiumi e torrenti, secondo la ricognizione delle acque pubbliche di cui ai regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali;
- nella DCR n.95/1986: esclusioni, ai sensi del comma 3 dell'art. 142, da applicarsi agli elenchi di cui agli Allegati E ed L ;
- nell'allegato D: abaco metodologico per il calcolo delle fasce di tutela (buffer) di 150 metri per lato.

I fiumi/torrenti/corsi d'acqua individuati nelle Tav. BcP, sono dati dall'unione di quelli che derivano dall'allegato L) e dell'allegato E) per i quali la fascia di tutela è di 150m da entrambe le sponde tolti però quelli esclusi dalla delibera n. 95 del 11/03/1986.

Nello specifico i fiumi/torrenti/corsi d'acqua a cui applicare il vincolo paesaggistico risultano i seguenti:

- Torrente Tripesce;
- Botro Fortulla;
- Fiume Fine;
- Torrente Ricavo;
- Torrente Chioma;
- Fontebretti;
- Botro dell'Acquabona;
- Torrente Pescera (che è il botro di confine, chiamato anche Fonte di Papacqua).


Nella cartografia regionale le fasce di rispetto di 150 m partono direttamente dal corso d'acqua per il Botro Fortulla, per il Torrente Ricavo, per il Fontebretti e per il Botro dell'Acquabona mentre per il Torrente Tripesce, il Fiume Fine, il Torrente Chioma e il Torrente Pescera il vincolo è

stato creato a partire da un'area di rispetto di qualche metro (circa 8 m) disegnata sull' elemento lineare. Da questa area di rispetto è stata creata la fascia dei 150 m.

A parte i casi particolari di seguito descritti, nelle Tav. BcP sono riportate, come individuate dalla Regione Toscana, le fasce di rispetto di 150 m, dalle sponde o argini dei fiumi, torrenti e corsi d' acqua iscritti negli elenchi di cui al comma 1, lett. C, art. 142 del Codice,


### **Proposte di modifica delle fasce di rispetto - casi particolari**

- 1) 107 Botro Fortulla (nell'elenco della Regione "Botro Portulla")



Il botro Fortulla finisce dove c'è il simbolo in rosso, il resto è stato eliminato perchè le diramazioni sono denominate, "Botro Sassogrosso" , e "Fosso della Macchia Escafrullina.

2) 121 Botro del Gonnellino



Botro inserito nel vincolo (Allegato E) ma escluso con delibera C.R.T. n. 95 del 11/03/1986, pertanto è stato eliminato dalle aree con vincolo paesaggistico.

3) Il botro Motorno (114) ed il botro di Rialdo (113)


Legenda

fiumi, torrenti, corsi d'acqua

— botro Motorno

— botro Rialdo

— Torrente Sanguigna



Il botro Motorno (114) ed il botro di Rialdo (113) sono nell'elenco dei corsi d'acqua vincolati (Allegato E) ma esclusi con delibera C.R.T. n. 95 del 11/03/1986. Il Torrente Rialdo è presente anche nell'elenco di cui all. L del PIT al n. 499. I due corsi d'acqua sono esclusi dal vincolo paesaggistico.



## SEZIONE II<sup>a</sup>

### CONSIGLIO REGIONALE

#### - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 11 marzo 1986, n. 95

Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini (legge 8 agosto 1985 n. 431, art. 1/quarter); approvazione elenco regionale dei tratti esclusi.

Provincia	Livorno
N. elenco/ordine	113
Denominaz. elenco	Botro Rialdo
Denominaz. cartog.	Botro Riardo
Lim. svinc. valle	Sbocco in 112
Lim. svinc. monte	Origine
Tipo svincolo	Totale
N. quadrante	111 II, 112 III
Note	

Provincia	Livorno
N. elenco/ordine	114
Denominaz. elenco	Botro Motorno
Denominaz. cartog.	
Lim. svinc. valle	Sbocco in 111
Lim. svinc. monte	Origine
Tipo svincolo	Totale
N. quadrante	112 III
Note	

Provincia	Livorno
N. elenco/ordine	121
Denominaz. elenco	Botro del Gonnellino
Denominaz. cartog.	
Lim. svinc. valle	Sbocco in 108
Lim. svinc. monte	Confine provinc. LI-PI
Tipo svincolo	Totale
N. quadrante	112 III
Note	

I fiumi, torrenti e corsi d'acqua nel P.O. sono rappresentati nelle Tav. BcP e sono individuati con una linea azzurra  mentre le fasce laterali sono individuate con il simbolo grafico 

Tali aree sono disciplinate dall'art. 8 dell'allegato 8B del PIT che trova riscontro nei seguenti contenuti del PO:

- art. 16 "reticolo idrografico";
- art. 24 "aree boscate, aree a vegetazione ripariale, aree golenali";

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, c. 1, lettera f, Codice)

Nel PIT/PPR è rappresentata:

- l' area del parco provinciale dei Monti Livornesi ovvero il Parco dei Poggetti in Rosignano M.mo;
- la riserva biogenetica dei Tomboli di Cecina.

Tali aree, con il perimetro riportato nella cartografia regionale, sono riportate nelle Tav. BcP:

- parco provinciale dei Monti Livornesi 
- riserva biogenetica dei Tomboli di Cecina 

La norma del PIT relativa alle aree di cui trattasi, art. 11 dell'allegato 8B, trova riscontro nei seguenti contenuti del PO:

- Art. 26 "Aree sensibili per la biodiversità"

I Territori coperti da foreste e boschi (art. 142, c. 1, lettera g del Codice)

Aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ai sensi della lett. "g" art. 142 del D.Lgs. 42/2004 che così recita: *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*. Vincolo già istituito ai sensi della L.431/1985 (legge Galasso) lett. g.

Il presente vincolo sussiste comunque, ope legis, ovunque esista una formazione vegetazionale che corrisponde alla definizione di "bosco o foresta" espressa dal suddetto D. Lgs n. 227/2001 e successivamente dalla L. R. n. 39 del 21 marzo 2000 "*Legge forestale della Toscana*" all'art.3.

Nelle Tav. BcP sono riportate con il segno grafico  tutte le aree che, sulla base del Quadro Conoscitivo, corrispondono alla definizione di cui sopra.

Nel quadro conoscitivo è stato condotto un approfondimento delle carte presenti nel 1° Regolamento Urbanistico al fine di predisporre una carta dell' uso del suolo aggiornata (QCC componente Flora e Fauna, agricoltura e paesaggio - Tav. AGR 1.1) .L'aggiornamento ha permesso di definire tutte le aree boscate comunali .

Le aree boscate sono disciplinate dall'art. 12 dell'allegato 8B che trovano riscontro nei seguenti contenuti del P.O:

- Art. 24 "aree boscate, aree a vegetazione ripariale, aree golenali".

*Zona di interesse archeologico ( art. 142, c. 1, lettera M del Codice)*

Nelle tavole BcP del P.O si riportano con il simbolo grafico  le aree archeologiche perimetrare nelle carte del PIT/PPR.

Tali aree sono disciplinate dall'articolo 15 dell'allegato 8B e trovano riscontro nell'art. 35 delle NTA.